

## **DELIBERA N. 158/11/CSP**

### **Archiviazione del procedimento nei confronti della società Rti-Reti Televisive Italiane spa per l'inadeguata informazione sui referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (Tg4, Tg5 e Studio Aperto)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 15 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 98/11/CSP del 13 aprile 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 152/11/CSP del 3 giugno 2011 con la quale l'Autorità ha rivolto un invito alle emittenti televisive nazionali private ad assicurare l'informazione sui referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011;

VISTO l'esposto presentato dagli on. Roberto Zaccaria, Bruno Tabacci, Leoluca Orlando, Giuseppe Giulietti, Carlo Rognoni e Vincenzo Vita in data 10 giugno 2011 ( prot. 0029483) , con il quale è stata eccepita l'inadeguata informazione sui temi della campagna referendaria da parte del notiziario Tg4, in quanto il citato notiziario nel periodo dal 31 maggio al 9 giugno 2011 avrebbe dedicato a tali tematiche un tempo di 12 minuti e 23 secondi escludendole del tutto in cinque edizioni dello stesso notiziario (edizioni principali del 31 maggio ed edizioni del 1°, 2 e 8 giugno), nonché , ove eventualmente rilevato dall'Autorità, anche dei notiziari Tg5 e Studio Aperto, in violazione di quanto disposto dal regolamento approvato con delibera n. 98/11/CSP e dalla delibera n. 152/11/CSP;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 10 giugno 2011 (prot. 29558), con la quale sono state richieste alla società RTI le osservazioni in merito al citato esposto;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società RTI con nota del 13 giugno 2011 (prot. 0030058) nelle quali, in sintesi, la società ha osservato quanto segue:

- in via preliminare l'esposto è inammissibile e improcedibile perché non è stato comunicato con le formalità previste dall'articolo 10 della legge n. 28/2000, in quanto risulta inviato solo all'Autorità;
- nel merito il tempo dedicato all'informazione sui referendum dai telegiornali di RTI appare del tutto adeguato ove si consideri il totale del tempo di antenna dei tg nel periodo considerato (31 maggio – 9 giugno), pari a 1 ora e 33 minuti, di cui 1 ora e 1 minuto sul Tg5, 19 minuti e 45 secondi sul Tg4 e 15 minuti e 5 secondi su Studio Aperto, oltre a quello dedicato ai referendum nei giorni 11, 12 e 13 giugno;
- a ciò deve aggiungersi la programmazione degli spot informativi sui quesiti e le modalità di voto diffusi in maniera sistematica nel periodo 2-13 giugno, pari a 65 passaggi su Canale 5, 32 su Italia 1 e 73 su Retequattro, nonché i programmi di comunicazione politica sul tema dei referendum che sono stati trasmessi per 12 ore complessive sulle reti di RTI, rispettivamente 4 ore per ciascuna rete (Canale 5, Italia 1, Retequattro);
- esaminando l'insieme dell'attività di informazione svolta da RTI sui temi in questione, può concludersi che non vi è stata alcuna lacuna informativa, men che meno la violazione della delibera n. 152/11/CSP, la quale era un invito esortativo a tutte le emittenti private all'osservanza del pluralismo, completezza ed obiettività dell'informazione in materia referendaria;
- i segnalanti, inoltre, non sono in grado di indicare sotto quali profili di contenuto l'informazione del Tg4 sarebbe stata deficitaria, limitandosi a fornire un dato di *benchmark* – quello del Tg3 che ha dedicato all'informazione referendaria 51 minuti e 42 secondi -, sul quale fondano il giudizio di inadeguatezza dell'informazione offerta da altre reti televisive.

RILEVATO, dal monitoraggio dell'Autorità, che nel periodo oggetto dell'esposto (31 maggio – 9 giugno) il Tg4 ha dedicato all'informazione sui referendum un tempo totale di 19 minuti e 58 secondi, il Tg5 di 25 minuti e 24 secondi e il notiziario Studio Aperto di 10 minuti, tempi che vanno considerati in rapporto alla durata e al numero delle edizioni giornaliere di ciascun telegiornale;

RILEVATO, altresì, che per quanto riguarda i programmi di comunicazione politica, risultano confermati i dati comunicati dalla società, pari a circa 4 ore di trasmissione per ciascuna rete, per un totale di 12 ore complessive sulle tre reti, nonché la diffusione degli spot informativi pari a 65 passaggi su Canale 5, 32 su Italia 1 e 73 su Retequattro;

CONSIDERATO che la delibera n. 152/11/CSP, la cui violazione è stata asserita dagli esponenti, costituiva un mero invito alle emittenti televisive nazionali private ad assicurare l'informazione sui referendum nel rispetto dei criteri di imparzialità, completezza ed obiettività dell'informazione;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce dei dati del monitoraggio non risulta una specifica violazione della delibera n. 98/11/CSP da parte della società RTI, tenuto conto che gli obblighi in materia di comunicazione politica sono stati scrupolosamente rispettati dalle tre emittenti della società e che, per quanto riguarda l'informazione, i tre notiziari hanno comunque assicurato una quota di informazione sulle tematiche referendarie, rapportata al numero e alla durata delle edizioni giornaliere di ciascun telegiornale;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola